

**Convenzione con la Lega Nazionale per la difesa del cane
Sezione Valbormida- per l'espletamento di interventi a favore
dei cani ricoverati nel canile sito nel Comune di Cairo M.tte-
Strada Camponuovo 46.**

SCRITTURA PRIVATA

L'anno.....il giorno.....del mese di..... ,alle ore

In Comune di.....

TRA

Il Comune di.....

.....

E

La Lega Nazionale per la difesa del cane sez. Valbormida, con sede a Cairo Montenotte Strada Camponuovo 46 e rappresentata nella persona del Sig. Giampiero Draperi nato a Savona il 19/04/1954 e residente a Pallare (SV) in Via Malagatti, 17 - c.f. DRPGPR54D19I480V –Presidente.

PREMESSO

Che la Legge quadro nazionale del 14/08/91 n. 281, recepita dalla Regione Liguria con L.R. n.23 del 22/03/2000, in tema di animali di affezione e prevenzione randagismo, ha assegnato ai Comuni il compito di provvedere alla custodia e al ricovero dei cani, nei casi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti di Polizia Veterinaria, nonché quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi.

Che , a norma dell'art. 2,comma 11,della Legge 281/91,nonché della L.R. n. 23/2000 dispongono che gli Enti e le Associazioni protezionistiche possono gestire i canili comunali esistenti e costruire rifugi di ricovero.

Che obiettive difficoltà economiche ed organizzative, impediscono di svolgere al meglio gli interventi necessari alla tenuta di eventuali cani randagi presenti sul territorio.

Che la Lega per la difesa del cane gestisce una struttura adibita a canile sita in Comune di Cairo M.tte-Strada Camponuovo 46.

Che la Lega Naz. Per la difesa del cane si è dichiarata disponibile, compatibilmente con la disponibilità di alloggio, a provvedere alle incombenze di cui al successivo articolo

Quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue :

ARTICOLO 1

La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

Il Comune di..... come sopra rappresentato, affida all'associazione, che accetta, i compiti di cui al successivo art.3.

ARTICOLO 3

L'associazione osserverà nel trattamento degli animali le disposizioni di cui all'art. 2 della Legge 281 del 14/08/1991 ed agirà sotto il controllo Sanitario Locale competente.

In particolare sarà cura dell'associazione :

- provvedere alla pulizia quotidiana dei recinti;
- provvedere alla pulizia dei cani;
- provvedere alla somministrazione quotidiana del cibo agli animali;
- mantenere i cani ricoverati in buone condizioni sanitarie,nutrizionali ed ambientali;
- attivare la ricerca dei legittimi possessori degli animali, o qualora gli stessi non potessero essere rinvenuti, ricercare eventuali affidatari disponibili ad adottare gli animali medesimi.

ARTICOLO 4

L'associazione manleva il Comune stesso da ogni e qualsiasi responsabilità civile,penale e amministrativa, connessa all'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 3 ed al riguardo, si impegna ad attivare idonee e complete coperture assicurative.

ARTICOLO 5

Il Comune di.....si impegna a corrispondere all'associazione la somma di € 3,00 (tre) al giorno, a cane, quale rimborso spese per il mantenimento degli animali fatti oggetto di accalappiamento sul territorio del Comune dida parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Potranno essere ritirati al canile SOLO i cani vaganti catturati sul territorio dal Servizio Veterinario, come previsto dalla Legge regionale 23/2000 articolo 5 comma 3 lettera a.

I privati cittadini possono segnalare un cane vagante al Servizio Veterinario o alla Polizia Municipale ma non possono portare via l'animale dal luogo del ritrovamento, né portarselo a casa, né portarlo loro stessi al canile.

Potranno essere ritirati nel canile SOLO cani liberi da ogni vincolo di proprietà e dichiarati adottabili.

La somma di € 3,00 **non comprende** le eventuali spese di visite veterinarie per patologie fisiche e/o comportamentali e di medicinali, che verranno rimborsate previa presentazione di dettagliata documentazione. Le spese veterinarie per ciascun cane superiori ad € 100,00 (cento) su base annua,

devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale tramite il Comando Polizia Municipale, a seguito della presentazione di un preventivo di cura.

ARTICOLO 6

Il Comune provvederà a corrispondere le quote di rimborso con scadenza trimestrale previa presentazione di apposito elaborato riepilogativo nel quale dovranno essere indicati il numero degli animali ed i giorni di ricovero riferiti al trimestre.

ARTICOLO 7

Il presente protocollo decorre dalla data della sottoscrizione congiunta da parte del rappresentante del Comune e di quello della Lega e avrà durata di **anni uno**; s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno fatta salva la possibilità di recedere previa comunicazione, opportunamente documentata tramite lettera raccomandata, anteriore di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza annuale.

PER LA LEGA NAZ. PER LA DIFESA DEL CANE

PER IL COMUNE